

**Allegato parte integrante**  
Protocollo d'intesa

SCHEMA DI  
PROTOCOLLO DI INTESA  
per la formazione specialistica del personale laureato in Odontoiatria

TRA

la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (di seguito denominata Provincia), con sede in Trento, piazza Dante, 15 Codice fiscale 00337460224, in persona del suo delegato, \_\_\_\_\_, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. \_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_;

E

l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" (di seguito denominata Università Tor Vergata) con sede a Roma, Via Orazio Raimondo, n. 18 , Codice Fiscale 80213750583, rappresentata dal Magnifico Rettore, prof. Renato Lauro, nato a Palermo il 9 gennaio 1940, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_ ;

E

l'ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI – COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI (di seguito denominata Commissione Albo Odontoiatri), con sede a Trento, via Valentina Zambra n. 16, Codice Fiscale 80013290228, rappresentata dal Presidente, \_\_\_\_\_, autorizzato alla stipula del presente atto \_\_\_\_\_

PREMESSO CHE

- l'art. 6 comma 2 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, prevede l'attivazione di specifici protocolli di intesa tra le Università e le Regioni italiane per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione al fine di soddisfare le esigenze dei servizi sanitari in ordine alla formazione degli specializzandi ed all'accesso ai ruoli dirigenziali sanitari;
- l'art. 28 del DPR 483/1997 concernente "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale e successive modificazioni" prevede tra i requisiti specifici di ammissione al concorso di primo livello dirigenziale del profilo professionale di odontoiatra una specializzazione nella disciplina;
- l'art. 37 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, stabilisce che la Giunta provinciale è autorizzata ad attivare apposite convenzioni con Università italiane per favorire l'espletamento del tirocinio presso le strutture sanitarie provinciali e per l'istituzione di posti aggiuntivi presso scuole di specializzazione che consentono l'accesso a profili professionali del ruolo sanitario alle quali siano ammessi laureati non medici residenti in provincia di Trento;

- il Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 29 marzo 2006, definisce ai sensi dell'articolo 43 del Decreto Legislativo n. 368/1999 e s.m. gli standard generali che devono essere posseduti dalle strutture di tutte le specialità e gli standard specifici relativi alle singole specialità, nonché individua i requisiti di idoneità generali della rete formativa e i requisiti specifici delle singole specialità;
- il Programma triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale prevede, tra l'altro, l'attivazione di rapporti con le Università per favorire la formazione specialistica dei laureati in specialità in cui vi sia carenza nell'ambito del Servizio Sanitario Provinciale;
- la legge provinciale 23 luglio 2010 n. 16 ha disciplinato la nuova organizzazione del servizio sanitario provinciale

**SI CONVIENE DI APPROVARE IL SEGUENTE PROTOCOLLO DI INTESA**

**Art. 1  
Finalità**

1. La Provincia, l'Università Tor Vergata e la Commissione Albo Odontoiatri si danno reciprocamente atto degli obiettivi comuni e delle esigenze di reciproca collaborazione per favorire la formazione degli specializzandi, laureati in Odontoiatria, presso le Scuole di Specializzazione in Chirurgia odontostomatologica e in Ortognatodonzia dell'Università Tor Vergata.

**Art. 2  
Collaborazione e strutture accreditate**

1. Allo scopo di attuare i presupposti della collaborazione di cui al precedente art. 1, l'Università Tor Vergata, per promuovere la realizzazione della formazione accademica e professionale di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 382/80 e per i fini di cui all'art. 6, comma 2 del Decreto legislativo n. 502/92, si avvale a tutti i livelli per attività scientifiche, di screening e didattiche e per l'espletamento delle attività di tirocinio guidato, delle strutture del Servizio sanitario provinciale, individuate come idonee per personale e attrezzature.
2. In prima applicazione si accreditano le strutture di Chirurgia Maxillofacciale a Trento e di Chirurgia Orale per disabili e Odontoiatria a Borgo dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (di seguito denominata Azienda sanitaria) dove gli specializzandi potranno essere coinvolti in percorsi formativi sia di tipo pratico e di addestramento presso le medesime strutture sanitarie sia di ambito territoriale svolgendo studi, ricerche, screening, di interesse in ambito ortodontico e di prevenzione.

3. Altre strutture sanitarie ed ambiti operativi potranno essere accreditati dall'Università Tor Vergata su indicazione della Provincia, sentiti i responsabili delle predette strutture dell'Azienda sanitaria e della Commissione Albo Odontoiatri.
4. La Provincia, tramite l'Azienda Sanitaria, mette a disposizione dell'Università Tor Vergata, per le esigenze didattiche e formative, i presidi diagnostici e terapeutici e le strutture assistenziali e laboratoristiche connesse con la gestione della parte pratica della formazione nonché il personale sanitario e tecnico che afferisce alle strutture sanitarie accreditate.

### **Art. 3 Posti aggiuntivi**

1. L'Università Tor Vergata, ferma restando l'utilizzazione dei candidati collocati in posizione utile nella graduatoria e risultati idonei nel concorso per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione, prevede, per l'ammissione alla Scuola stessa, ulteriori posti aggiuntivi da riservare, seguendo l'ordine di graduatoria ed ai sensi dell'art. 37 della legge provinciale n. 8 di data 9 settembre 1996, a soggetti residenti nella provincia di Trento.
2. Nella Scuola di specializzazione i posti aggiuntivi di cui al precedente comma sono annualmente assegnati dall'Università Tor Vergata, in relazione alle proposte formulate annualmente dalla Giunta provinciale di Trento in rapporto alle esigenze del Servizio sanitario provinciale.
3. L'Università Tor Vergata si impegna a comunicare alla Provincia il nominativo dei candidati che, nel rispetto dei precedenti punti sono ammessi su posto aggiuntivo alla Scuola di specializzazione.

### **Art. 4 Formazione degli specializzandi**

1. Le attività formative espletate dagli specializzandi in applicazione del presente Protocollo d'intesa sono definite in specifico progetto formativo individuale elaborato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione interessata in accordo con i Responsabili delle strutture dell'Azienda sanitaria e con il Presidente della Commissione Albo Odontoiatri, nel quale sono individuati gli obiettivi formativi da conseguire in sede locale ed il periodo di riferimento.
2. La formazione degli specializzandi implica la partecipazione guidata o diretta alle attività del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione pratica comprese le attività formative specialistiche, anche territoriali, comunque previste nel predetto progetto formativo.

### **Art. 5 Collaborazione didattica**

1. L'Università Tor Vergata, ai fini dello svolgimento delle attività didattiche nella Scuola di specializzazione, ai sensi della normativa vigente, ed in particolare del proprio Regolamento d'Ateneo in materia di "Professori a contratto", può attribuire incarichi di docenza a titolo gratuito

ad esperti appartenenti alle strutture sanitarie provinciali di cui all'art. 2 del presente protocollo d'intesa.

2. Lo svolgimento delle attività didattiche da parte del personale sanitario dipendente del SSP incaricato della funzione di professore a contratto e di tutor e le eventuali spese connesse alla partecipazione agli organi didattici presso la sede della Scuola di Specializzazione sono riconosciute dall'Azienda sanitaria. In ogni caso le attività svolte dal personale sanitario dell'Azienda sanitaria non comportano alcun onere a carico dell'Università Tor Vergata.
3. A tale riguardo l'Azienda Sanitaria autorizza il personale dirigente sanitario, al quale sono attribuite le funzioni di professore a contratto, a svolgere, senza onere alcuno per l'Università Tor Vergata, le attività della didattica integrativa sopra indicate, fatto salvo il consenso dell'interessato e secondo modalità da concordarsi tra lo stesso personale sanitario ed il Direttore della Scuola, assicurando altresì la necessaria compatibilità tra l'esercizio della funzione docente e le preminenti esigenze del servizio sanitario. Si dà pertanto atto che nessun rapporto di impiego o di lavoro si instaura pertanto tra l'Università Tor Vergata ed il personale sanitario incaricato della funzione docente.
4. Le attività didattiche integrative eventualmente svolte dal personale dell'Azienda Sanitaria incaricato della funzione di docente nell'ambito dell'attività di servizio trovano riconoscimento da parte della Azienda sanitaria secondo i criteri e le modalità stabilite dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

#### **Art. 6 Assicurazione**

1. La Provincia, tramite l'Azienda sanitaria, provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile nei confronti di terzi e per gli infortuni connessi all'attività di formazione svolta dallo specializzando, in sede locale, alle stesse condizioni del proprio personale.

#### **Art. 7 Servizi a favore degli specializzandi**

1. Gli ammessi alla Scuola di Specializzazione in questione potranno beneficiare del contributo economico messo a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento in applicazione del regolamento di attuazione dell'art. 37 della legge provinciale n. 8/96, approvato con D.P.G.P. n. 5 - 49/Leg di data 15 aprile 1997 così come modificato con D.P.G.P. n. 11 - 83/Leg di data 15 maggio 1998.
2. Durante la formazione presso l'Azienda Sanitaria, gli ammessi alle Scuole di Specializzazione in questione possono beneficiare dei servizi messi a disposizione dall'Azienda Sanitaria medesima quali: accesso alle mense ospedaliere e fornitura dei camici personalizzati.

3. La Provincia, tramite l'Azienda Sanitaria provvede altresì, con oneri a proprio carico e qualora necessario, alla gestione delle visite e degli accertamenti richiesti al fine dell'acquisizione del giudizio di idoneità al tirocinio, formulato dal medico competente.

#### **Art. 8 Sicurezza**

1. Le parti concordano che gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono a carico dell'Azienda sanitaria ospitante, durante il periodo di formazione realizzato in sede locale.
2. Lo specializzando è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall'Azienda sanitaria.
3. E' cura dell'Azienda sanitaria stessa fornire l'informazione e tutti i mezzi necessari per l'espletamento degli obblighi di legge sulla sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro.

#### **Art. 9 Durata e termini dell'accordo**

1. Il presente protocollo di intesa trova applicazione a partire dall'anno accademico 2011-2012 e considerata la durata pluriennale dei corsi di studio avrà la durata di anni accademici sei fino alla conclusione dell'a.a. 2016/2017.
2. Peraltro ciascuna delle parti potrà presentare disdetta del protocollo di intesa, con comunicazione scritta da inoltrare almeno 90 giorni prima dell'inizio di ciascun anno accademico.

#### **Art. 10 Impegni delle parti**

1. In caso di disdetta, l'Università Tor Vergata si impegna comunque a garantire il completamento dei corsi di specializzazione agli specializzandi ammessi ai sensi del precedente art. 3.
2. Le parti convengono, comunque, che i Direttori della Scuole e i Responsabili delle strutture accreditate dell'Azienda Sanitaria debbano vigilare sulla corretta applicazione dell'accordo e procedere annualmente alle opportune e necessarie verifiche avanzando eventuali proposte di modifica ed integrazione agli organi competenti dei rispettivi Enti.

#### **Art. 11 Sottoscrizione**

1. Le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente protocollo di intesa sono a carico della Provincia.
2. Agli effetti fiscali le parti dichiarano che:

il presente protocollo di intesa è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 parte seconda dell'allegato, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tenuto conto che le prestazioni oggetto della convenzione stessa non hanno contenuto patrimoniale.

3. Il presente protocollo di intesa, dattiloscritto in numero di \_\_\_\_ fogli, è composto da n. 11 articoli.
4. Il presente atto, letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse viene sottoscritto dalle parti.

PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ILPRESIDENTE

.....

Trento, .....

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TOR

VERGATA  
IL RETTORE  
prof. Renato Lauro

.....

Roma, .....

PER LA COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI  
dell'ORDINE DEI MEDICI E CHIRURGHI DI TRENTO  
IL PRESIDENTE

.....

Trento, .....